

Roma, 3 novembre 2021

All'Ill.mo Presidente  
Sen. Riccardo Nencini  
7<sup>^</sup>Commissione permanente  
Senato della Repubblica  
[riccardo.nencini@senato.it](mailto:riccardo.nencini@senato.it)

Ecc.mo Presidente,

facendo seguito all'audizione dello scorso 2 novembre, Le rimetto brevi note riassuntive del mio intervento con riferimento ai contenuti del d.l. 2333, intitolato "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Su un piano generale, apprezzabile e condivisibile è l'impegno di integrare la formazione superiore e accademica con il sistema delle imprese per gli evidenti vantaggi derivanti sia dal rafforzamento delle competenze tecniche e specialistiche, sia per la sinergia tra mondo della produzione e quello della ricerca scientifica che certamente favorisce la maggiore competitività del sistema produttivo.

Il modello proposto presenta, tuttavia, alcune criticità, certamente superabili, ma che non possono non essere affrontate sistematicamente e tempestivamente se si vuole offrire un reale contributo ad un innalzamento della qualità dell'offerta formativa dei corsi di studio professionalizzanti. Il d.l. 2333 prevede che il profilo professionale formato dalle nuove istituzioni (ITS Academy) possa essere ricondotto tanto alla

formazione professionalizzante di livello V European Qualification Framework di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017 (come i DUT francesi) ovvero a quella delle lauree a indirizzo professionale di livello 6 EQF (come le Fachhochschulen tedesche), con possibilità di continuare gli studi attraverso il passaggio ad altri corsi universitari (art. 4, comma 9) entrando così nella sfera dell'offerta formativa ad oggi di pertinenza del Sistema Universitario nazionale. Invero, l'espresso richiamo ai titoli di livello 6 (art. 5, comma 1, lett. b) appare così come formulato dal d.l. 2333 contrario agli standard europei (ESG, European standard guidelines), promossi con il processo di Bologna e la convezione di Lisbona, per la mancanza di un sistema di qualità e soprattutto di valutazione (sia interna in una logica di autovalutazione, sia esterna affidata ad una agenzia nazionale indipendente). È utile in questa sede ricordare che Gli ESG hanno svolto e continuano a svolgere un'importante funzione all'interno dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA) consentendo ai sistemi europei di istruzione superiore di promuovere e dimostrare la loro qualità ed accrescere la loro trasparenza, contribuendo così al rafforzamento della fiducia reciproca e ad un più agevole riconoscimento di titoli. Si invita pertanto a tenere conto con la massima attenzione di quanto previsto dagli Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) consultabili al link di seguito indicato ([https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG\\_2015.pdf](https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf)) e che si applicano a tutti i corsi di studio del settore della formazione superiore a livello europeo.

Passando alle singole disposizioni dell'articolato normativo:

- con riguardo all'art. 1, primo comma, lett. b (*“La formulazione proposta contempla l'ammissione ai percorsi di istruzione e formazione tecnica anche di allievi non in possesso del diploma di istruzione superiore oltre che di allievi ammessi al quinto anno dei percorsi liceali previo accreditamento delle competenze acquisite*), essa si discosta dai criteri europei consentendo l'accesso ai corsi di livello universitario come quelli del livello EQF 6 a studenti non diplomati e menzionando un procedimento di accreditamento delle competenze del tutto oscuro;
- con riguardo all'art. 3, comma 2, si fa riferimento alla programmazione dell'offerta formativa regionale ma non sembra che venga operata una programmazione di natura nazionale, come ad oggi avviene per tutti i corsi del livello EQF 6 erogati

dalle università, che possa andare ben al di là dell'individuazione delle aree tecnologiche;

- con riguardo all'art. 3 comma 2 a) non viene chiarita la tipologia generale di figura professionale di riferimento in uscita dalle ITS Academy anche se in altre parti del documento si fa riferimento al diploma di tecnico superiore;
  - con riguardo all'art. 4, si fa riferimento al modello unico delle fondazioni di partecipazione richiamando le norme del Codice civile; forse una maggiore apertura rispetto ad altri modelli (ente pubblico, consorzi, enti del terzo settore, ecc.) favorirebbe la maggiore flessibilità del modello;
  - sempre con riguardo alla stessa disposizione, tra i soggetti fondatori delle fondazioni non compaiono le istituzioni AFAM (alta formazione artistica e musicale, pure accreditate ANVUR); non viene poi chiarito chi accerta esperienze e competenze richieste ai partecipanti ai sensi del quarto comma dello stesso articolo (tale verifica ai fini AFAM e delle nuove istituzioni universitarie non statali compete ad ANVUR);
  - con riguardo all'art. 5, oltre a quanto segnalato in precedenza sul livello 6 EQF, va evidenziato come la norma, nel prevedere una progettazione secondo criteri di "flessibilità e modularità" (espressioni alquanto oscure), non chiarisce standard e criteri sia di docenza (appaiono addirittura escluse le docente di livello universitario all'art. 5 comma 5), secondo gli standard di qualità, né contenuti di progetto (ad esempio del tipo previsto per le classi delle lauree professionalizzanti erogate dal Sistema Universitario nazionale) e soprattutto le modalità di accreditamento secondo i predetti standard;
  - con riguardo all'art. 6, si propone una nozione di credito formativo piuttosto vaga e soprattutto affidata al riconoscimento dell'istituzione stessa. Essa inoltre rileva anche ai fini dei passaggi a corsi universitari, le cui regole non sono definite a fronte di un sistema universitario che ha chiaramente definito il valore dei CFU e l'articolato dei diversi corsi di studio in termini di CFU da maturare alla fine del percorso.
- Con riguardo all'art. 7 viene previsto che le procedure di riconoscimento e accreditamento siano affidate alle regioni

secondo gli standard nazionali in contrasto con gli ESG europei che fanno riferimento a agenzie nazionali di valutazione. Sempre la stessa norma prevede un monitoraggio e una valutazione che, come per istituzioni AFAM e università andrebbe regolato sempre in conformità ai già menzionati standard;

- con riguardo all'art. 8, comma 2, il decreto predetto dovrebbe avere anche il parere di ANVUR, ai sensi del dpr 76 del 2010 consentendo il passaggio a lauree professionalizzanti;
- con riguardo all'art. 11, si ritiene opportuno che nel gruppo di coordinamento nazionale vi sia anche un rappresentante di ANVUR;
- con riguardo all'art. 13, viene menzionata una valutazione di INDIRE (che è ente di ricerca e non di valutazione), peraltro senza menzionare criteri e regole e non si fa riferimento ad ANVUR che, con riferimento al livello EQF 6 è l'unico Ente nazionale ad avere competenze in materia;
- con riguardo all'art. 15, si contempla nuovamente la competenza di INDIRE del sistema di monitoraggio e valutazione, anche con riguardo ai corsi di livello 6;
- con riguardo all'art. 16, si prevede un accreditamento ope legis di tutti gli ITS esistenti con una norma che non garantisce il rispetto degli standard europei.

Grazie per l'attenzione

IL PRESIDENTE DELL'ANVUR

Prof. Antonio Felice Uricchio



Firmato  
digitalmente da  
Uricchio Antonio  
Felice  
C = IT